

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

**Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7 “Sicurezza Alimentare”**

Piano Regionale per i Controlli Microbiologici sugli Alimenti (PMCG). Anno 2026.

Il Dirigente Generale

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le s.m.i;
- VISTE le leggi regionali del 3 novembre 1993 n. 30 e del 20 agosto 1994 n. 33;
- VISTA la legge regionale del 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
- VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, Che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005 relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 625 del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;
- VISTA la Raccomandazione della Commissione europea 2017/C 220/01 Relativa alla interpretazione armonizzata dei requisiti dei controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sugli animali e sulle merci disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il Regolamento (UE) 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, Recante disposizioni di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 per quanto concerne i controlli ufficiali su determinati prodotti e attività;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2463 della Commissione Recante modalità applicative in materia di controlli ufficiali e gestione dei dati;

VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27. Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

VISTO il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42. Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n.71;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01/06/2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO l'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21 del 12/08/2014 e successive modifiche ed integrazioni, inerente agli obblighi della Pubblica Amministrazione in materia di pubblicazione dei provvedimenti;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 6069 del 18 dicembre 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 430 dell'11 dicembre 2024, è stato conferito al Dr. Giacomo Scalzo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;

VISTA l'Intesa Rep. atti n. 55/CSR del 22 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il "Piano di controllo nazionale pluriennale 2023-2027", ai sensi dell'art. 109 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;

VISTO il D.A. n. 276 dell'11 marzo 2024 "Recepimento Intesa Rep. atti n. 55/CSR del 22 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il "Piano di controllo nazionale pluriennale 2023-2027", ai sensi dell'art. 109 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 e approvazione del Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP) 2023-2027.";

VISTA la nota prot. 0051251-24.12.225-DGISAN-MDS-P con la quale il Ministero della Salute ha diramato alle Regioni l'avvio del progetto pilota "Piano Nazionale per i controlli microbiologici sugli alimenti (PMCG) – Annualità 2026";

CONSIDERATO che il Piano costituisce parte integrante del Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP) 2023-2027, approvato con D.A. n. 276 dell'11/03/2024;

RITENUTO di dover pianificare le attività da svolgere nel territorio regionale per il "Piano Regionale per i controlli microbiologici sugli alimenti (PMCG) – Annualità 2026", tenendo conto degli indirizzi operativi contenuti nel Piano nazionale;

RITENUTO necessario procedere nel merito;

DECRETA

Articolo 1

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, è approvato il "Piano regionale controlli microbiologici sugli alimenti (PMCG). Anno 2026" costituito

dall'Allegato A - Piano Nazionale dei controlli microbiologici sugli alimenti (PMCG). Anno 2026 – Fase sperimentale, al cui contenuto si fa puntuale riferimento per quanto non espressamente previsto o citato nel presente decreto, e dalle Tabelle 1, 2, 3 e 4 relative alla ripartizione dei campionamenti, parti integranti e sostanziali del presente decreto.

Articolo 2

Le Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia, nel rispetto delle modalità operative indicate dal Ministero della Salute, assicureranno una puntuale esecuzione del Piano.

Il controllo ufficiale sarà effettuato, ognuno per le rispettive competenze, dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) e dai Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA) delle ASP della Sicilia.

Le Aziende Sanitarie Provinciali per le modalità di campionamento faranno puntuale riferimento alle indicazioni riportate nell'Allegato A (Capitolo 6 - Piano Nazionale e relativi allegati).

Il prelievo dei campioni può essere effettuato lungo tutta la filiera agro-alimentare, in tutte le fasi della produzione, inclusa quella primaria, della trasformazione, della distribuzione dei prodotti alimentari.

Il presente piano di campionamento stabilisce un numero minimo di campioni da prelevare in:

- Stabilimenti di produzione (S): impianti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 o riconosciuti e registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 presso i quali gli alimenti pronti per l'immissione sul mercato sono ancora sotto il controllo diretto dell'operatore del settore alimentare che li produce.
- Commercializzazione/vendita al dettaglio (D): attività che operano commercio al dettaglio ovvero "la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso".

Nello specifico le ASP, valutando la propria realtà territoriale, programmeranno l'attività ripartendola lungo la filiera produttiva.

I campionamenti dovranno essere ripartiti, per ciascuna categoria AROC, nel 55% in Produzione (flessibilità del +/-30%) e nel 45% in Distribuzione (flessibilità del +/-30%) garantendo il numero complessivo di matrici/parametri programmato.

Nel caso in cui alcune matrici previste nel piano non siano reperibili presso gli stabilimenti di produzione, è concesso, in alternativa, il prelievo di tali campioni durante la commercializzazione/vendita al dettaglio, con un margine di flessibilità del 30% rispetto alla fase della filiera in cui il campione può essere eseguito.

Tale variazione deve essere applicata/riservata a prodotti alimentari considerati di difficile reperibilità in relazione alla propria realtà territoriale.

Le ASP nell'attività di campionamento, condotta in modo costante nel corso dell'anno, dovranno rispettare la combinazione categoria alimentare/matrice/parametro.

Le matrici di seguito riportate non dovranno essere campionate ai sensi del presente piano, in quanto non sono presenti criteri microbiologici di riferimento nel Regolamento (CE) 2073/2005 e non sono stati identificati valori guida.

- Miele e prodotti dell'alveare
- Zuccheri, sciroppi, edulcoranti da tavola
- Alternative ai prodotti lattiero-caseari
- Funghi
- Olii e grassi vegetali (escluso il burro)
- Semi di cacao e derivati, fibra di cacao e derivati
- Integratori
- Acque minerali alla sorgente
- Salatini e snack pronti al consumo

- Bevande/Bevande alcoliche
- Gelati (tranne quelli indicati)
- Te caffè e altri vegetali per infusi.

Le ASP conferiranno al laboratorio incaricato – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, i campioni prelevati nello svolgimento del controllo ufficiale entro la prima decade del mese di dicembre dell’anno di riferimento, affinché si disponga di un tempo congruo per l’esecuzione dell’attività di analisi o per l’eventuale ripetizione del campionamento nel caso non sia andato a buon fine il conferimento o l’analisi.

Articolo 3

In aggiunta della programmazione nazionale, al fine di garantire una maggiore sicurezza di alcuni prodotti alimentari di largo consumo in Sicilia e tutelare la salute umana, la programmazione viene integrata con attività extrapiano che hanno riguardo alla ricerca dei seguenti parametri: Anisakis nella categoria AROC - 12. Pesce e prodotti della pesca e Brucella nella categoria AROC - 01. Prodotti lattiero-caseari, su latte bovino e prodotti lattiero caseari a base di latte bovino crudo o prodotti con trattamento inferiore a quello della pastorizzazione, sia nella fase di produzione che di distribuzione.

Articolo 4

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” (I.Z.S. Sicilia), nella qualità di laboratorio ufficiale incaricato, assicurerà le analisi di laboratorio sui campioni conferiti, conformemente alle indicazioni riportate nel Piano nazionale (Allegato A).

Il laboratorio incaricato assicura le analisi anche avvalendosi, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 27, di altri laboratori appartenenti alla rete nazionale dei laboratori del controllo ufficiale.

Qualora il laboratorio ufficiale non disponga di metodi validati e accreditati per l’analisi richiesta deve trasmettere il campione ad altro laboratorio ufficiale facente parte della rete che disponga della o delle prove accreditate.

Il laboratorio provvede al controllo documentale (verbale) e fisico del campione conferito dalla ACL. Qualora le informazioni fornite dal verbale di prelievo siano insufficienti o discordanti rispetto a quelle rilevate (es. corrispondenza numero di verbale), le condizioni di trasporto o fisiche (es. integrità degli involucri) del campione non siano adeguate o il campione sia insufficiente per le analisi richieste, il laboratorio notifica la criticità al prelevatore. I suddetti campioni possono essere analizzati, ma solo dopo confronto ed accordo con il prelevatore.

All’accettazione, il laboratorio registra la temperatura dei campioni o quella di un campione testimone predisposto per tale scopo. L’analisi del campione da parte del laboratorio deve avvenire il prima possibile dopo il ricevimento, preferibilmente entro 24h o in accordo con l’addetto al prelievo.

Nel caso di analisi di campioni che prevedono la ricerca di più parametri con tempi analitici diversi, l’esito analitico relativo a un criterio di sicurezza che risulti difforme deve essere comunicato all’Autorità Competente (ACL) tramite rapporto di prova (parziale) non appena disponibile, senza attendere il completamento delle altre analisi.

Il laboratorio effettua l’analisi dei campioni in conformità con quanto previsto dall’accreditamento EN ISO/IEC 17025 e provvede all’immissione delle relative informazioni nel sistema dedicato in NSIS/RaDISAN, con le modalità descritte nel capitolo 7 del Piano nazionale. Nel rapporto di prova gli esiti analitici sono espressi in conformità al metodo adottato, con la specifica delle unità di misura utilizzate.

Ai sensi dell’art. 7 comma 3 del D.lgs. 27/2021, il laboratorio ufficiale comunica tempestivamente all’autorità competente il risultato delle analisi, prove, diagnosi; a sua volta l’ACL, ai sensi dell’art. 7 comma 4, effettua la valutazione del risultato e comunica nel più breve tempo possibile alle parti interessate l’esito favorevole o sfavorevole delle analisi, prove, diagnosi e la conseguente espressione del giudizio di conformità o non conformità sulle merci oggetto di campionamento, fornendo una valutazione tecnica dell’esito stesso e, se del caso, provvedendo all’attivazione del sistema di allerta.

In situazioni di grave pericolo per la salute pubblica l'allerta va attivata immediatamente. I dati di campionamento e analisi devono essere inseriti appena disponibili nel sistema NSIS RaDISAN - flusso "MCG", tenendo conto delle indicazioni di cui alla linea guida del sistema. Tutti i dati relativi ai campioni di alimenti prelevati e analizzati, inclusi i dati relativi a campioni prelevati in territori che non sono di specifica competenza perché conferiti da altri laboratori della rete, devono essere inseriti nel sistema dedicato NSIS/RaDISAN, con frequenza bimestrale.

Si raccomanda al laboratorio di inserire i dati dei controlli relativi a campioni di provenienza europea ed extraeuropea nel sistema NSIS/RaDISAN con le stesse procedure e tempistiche previste per gli altri campioni, prestando particolare attenzione alla dichiarazione dello Stato di provenienza da inserire nell'apposito campo del tracciato (Campo E.04 - origCountry). Nel caso in cui non sarà garantita puntualmente tale procedura, non sarà possibile trasmettere i dati sul campionamento ad EFSA e alla Commissione, con conseguente perdita di un consistente numero di informazioni sull'attuazione del piano ed eventuale mancato rispetto degli obiettivi europei.

Articolo 5

La Regione Siciliana – Servizio 7 "Sicurezza Alimentare" del Dipartimento A.S.O.E., effettuerà nel corso dell'anno il monitoraggio dei dati inseriti dal laboratorio incaricato nel sistema NSIS-RaDISAN e, al fine di rendere i dati disponibili al Ministero della Salute, la loro validazione entro il 31 marzo 2027.

Articolo 6

Il referente regionale per l'attuazione del presente Piano è:

Dirigente del Servizio 7 – Sicurezza Alimentare del D.A.S.O.E - Dott.ssa Daniela Zora (daniela.zora@regione.sicilia.it - 091.7079285).

Articolo 7

Il presente Piano costituisce parte integrante del Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP) 2023-2027, approvato con D.A. n. 276 dell'11/03/2024 e pubblicato nel sito web istituzionale, raggiungibile al seguente link:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-salute/dipartimento-attivita-sanitarie-osservatorio-epidemiologico/pcrp>

Il presente provvedimento, al fine di limitare la diffusione e la pubblicazione delle informazioni, tenuto conto degli articoli 11 e 111 del Regolamento (UE) 2017/7625, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'art.68, c.5, della Legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e ss. mm. ii., sul sito web istituzionale del Dipartimento A.S.O.E., ad esclusione della documentazione tecnica di dettaglio.

Palermo, 27/02/2026

Il Dirigente Generale
(Dott. Giacomo Scalzo)

La Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Daniela Zora)

L'Assistente
F.to* (V. Lo Presti)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993